



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231
C.O.I.M. S.P.A. - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE

Adottato dall'Assemblea ordinaria
nella seduta del 22 dicembre 2010

Revisione n.01 | Approvata dall'assemblea ordinaria | in data 8 aprile 2013

Revisione n.02 | Approvata dal C.d.A. | in data 12 dicembre 2016

Revisione n.03 | Approvata dal C.d.A. | in data 27 Novembre 2020

INDICE

PARTE GENERALE

INQUADRAMENTO NORMATIVO

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

- 1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti
- 1.2 I reati previsti dal Decreto
- 1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto
- 1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa
- 1.5 Le "Linee Guida" di Confindustria

PARTE SPECIALE

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI C.O.I.M. SPA

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI C.O.I.M S.P.A.

- 2.1 Attività della Società
- 2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria
- 2.3 Finalità del Modello
- 2.4 Destinatari
- 2.5 Elementi fondamentali del modello
- 2.6 Codice Etico e Modello
- 2.7 Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura delle Aree di attività a rischio-reato - processi strumentali e di gestione

- 2.8 Sistema di controllo interno
- 2.9 Regole comportamentali di carattere generale

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA ("COMPLIANCE OFFICERS")

- 3.1 Durata in carica, decadenza e revoca
- 3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers")
- 3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers")
- 3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") – Whistleblowing

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA DISCIPLINARE

- 4.1 Sanzioni per il personale dipendente
- 4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti
- 4.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza
- 4.4 Misure nei confronti degli amministratori
- 4.5 Misure nei confronti degli apicali
- 4.6 Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni
- 4.7 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

SEZIONE QUINTA

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

PARTE GENERALE

INQUADRAMENTO NORMATIVO

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, le persone giuridiche e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- Corruzione (artt. 318, 319, 319-quater, 320, 322-bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):

- Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24-ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-quater):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

9. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

10. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).

11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29-quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio introdotti dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25-octies):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.1 c.p.).

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):

- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la

vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di

importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);

- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

18. Reati di razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dalla Legge 167/2017 (art. 25-terdecies):

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della L. 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604-bis c.p.;
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

19. Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse, introdotti nel Decreto dalla Legge 39/2019 (art. 25-quaterdecies):

- Frode sportiva (art. 1, L. 401/1989);
- Delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative (art. 4, L. 401/1989).

20. Reati tributari, introdotti nel Decreto dalla Legge 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-quinquiesdecies):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000).

21. Reati di contrabbando, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973).

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4 Condizione Esimente della Responsabilità Amministrativa

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza o "Compliance Officers");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers").

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;

- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5 Le “Linee Guida” di Confindustria

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di Confindustria aggiornate alla data del 23 luglio 2014 che sostituisce la precedente versione del 31 marzo 2008, prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono identificate nelle seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall’ente, indicando, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;

- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di Confindustria, adattandole alle peculiarità della società.

PARTE SPECIALE

IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI C.O.I.M. SPA

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI C.O.I.M S.P.A.

2.1 Attività della Società

C.O.I.M. S.p.A. – Chimica Organica Industriale Milanese (di seguito, alternativamente “C.O.I.M.” o la “Società”), società madre di un gruppo societario, è attiva nel settore della chimica di specialità e in particolare in prodotti di policondensazione (esteri), poliaddizione (poliuretani) e in numerose altre specialità chimiche. La qualità e la varietà della gamma dei suoi prodotti rende C.O.I.M. uno dei principali leader nel mercato di riferimento. La Società dispone di due stabilimenti a Offanengo (CR) e San Martino in Strada (LO).

2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria

La struttura organizzativa della Società è articolata in funzioni, ciascuna delle quali ha propri compiti e responsabilità. Di seguito si riportano le funzioni più importanti ai fini dell’individuazione dei process owner.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale.

Amministratore delegato

L’AD è investito di poteri di rappresentanza legale, poteri di firma, poteri bancari, nei limiti previsti dalla delega conferita dal Consiglio; definisce le linee strategiche e di sviluppo del business.

General Manager EMEA

Il Direttore Generale ha la funzione di coordinare le attività operative del processo di approvvigionamento delle materie prime, ai fini della realizzazione dei prodotti, e di vendita.

Site Management

La funzione è responsabile dei processi operativi che caratterizzano uno stabilimento, dalla produzione alla gestione delle tematiche di ambiente e sicurezza.

Production and Plant management

La funzione è direttamente responsabile della gestione delle attività produttive, del miglioramento e ottimizzazione del processo produttivo, della gestione degli impianti produttivi, coordinando i vari servizi di manutenzione, utilities, servizi tecnici, mensa, etc.

H.S.E.

La funzione si occupa della gestione delle tematiche inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'ambiente ed il conseguente rispetto delle normative applicabili.

Engineering

La funzione è responsabile del processo di progettazione e manutenzione di impianti e attrezzature; si coordina, inoltre, con la funzione H.S.E. per la gestione degli adempimenti in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro.

Technical Purchasing

La funzione gestisce il processo di acquisto di beni e servizi tecnici (impianti, attrezzature e relative installazioni, materiali di consumo, utilities, etc.).

Sector Technical management

La funzione è dedicata alla progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e al supporto ed assistenza tecnica.

Supply Chain

La funzione è responsabile del processo di pianificazione degli approvvigionamenti, della logistica e gestione dei trasporti, del packaging.

Sales

La funzione è responsabile della gestione del piano di sviluppo commerciale e del budget di vendita, dell'identificazione delle opportunità di sviluppo del business, della gestione delle relazioni esterne e delle attività promozionali, del listino prezzi, della definizione delle condizioni di vendita, degli accordi con i clienti, della valutazione del merito reputazione dei clienti.

Legal

La funzione si occupa della gestione dei contenziosi e transazioni, della contrattualistica, della gestione degli affari societari.

Regulatory Quality and Compliance

La funzione si occupa della gestione della compliance dei prodotti a leggi e regolamenti, e dei sistemi di gestione della qualità.

H.R.

La funzione è responsabile del processo di selezione e formazione del personale, della amministrazione in generale delle risorse umane, dei servizi generali (es. posta, fattorini, etc.).

Purchasing

La funzione è responsabile del processo di acquisti di materie prime.

I.C.T.

La funzione è responsabile delle infrastrutture tecnologiche, della gestione delle attività di supporto Hardware & Software, dello sviluppo applicazioni e Business Intelligence.

Group C.F.O.

La funzione coordina le attività di predisposizione dei bilanci civilistici e consolidati, nonché la gestione finanziaria e fiscale a livello di gruppo.

C.F.O. EMEA

La funzione è responsabile della gestione dei processi amministrativi e contabili, degli adempimenti fiscali, della gestione finanziaria e del credito.

Group Controlling

La funzione è responsabile dei processi di controllo di gestione.

2.3 Finalità del Modello

La Società si pone come principale obiettivo uno sviluppo compatibile con i valori fondamentali quali la qualità, salute, sicurezza e ambiente. L'attenzione nel migliorare costantemente la soddisfazione del cliente nonché la protezione dell'ambiente e la salute, all'interno e all'esterno dei propri impianti produttivi, è controllata sistematicamente tenendo conto del "principio di legalità", secondo cui la Società è chiamata a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, sì che ogni manifestazione di essa sia lecita e conforme alle norme giuridiche.

C.O.I.M., in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta dalla Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, ha approvato, con delibera dell'Assemblea ordinaria del 22/12/2010, il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari – come successivamente definiti – ad assumere comportamenti corretti e trasparenti e garantire che l'attività della Società sia svolta nel rispetto della legge. Tale Modello è stato successivamente modificato per recepire le intervenute variazioni legislative, con ulteriore approvazione da parte dell'Assemblea.

Attraverso l'adozione del Modello, C.O.I.M. intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie illecite di cui al Decreto;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle c.d. aree di rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di C.O.I.M.;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali – già espressi nel Codice Etico – cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio sulle c.d. aree di rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.4 Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per gli Amministratori e per tutti coloro che rivestono, in C.O.I.M., funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e

controllo (anche di fatto), per i dipendenti (ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale), e per i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale (di seguito i "Destinatari").

2.5 Elementi fondamentali del modello

Gli elementi fondamentali sviluppati da C.O.I.M. nella definizione del proprio Modello possono essere così riassunti:

- l'identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sancite nel Codice Etico della Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- la mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali e/o funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto (formalizzata nel documento aziendale denominato "Matrice delle Attività a Rischio-Reato" di cui al paragrafo 2.5);
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello e di cui alla Sezione Terza;

- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso, descritto nella Sezione Quarta del presente Modello;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

2.6 Codice Etico e Modello

C.O.I.M., determinata a improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, ha adottato inoltre un proprio Codice Etico (di seguito, il "Codice Etico"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dei dipendenti e di tutti coloro che con essa entrano in contatto.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi enunciati nel Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico di C.O.I.M., pur costituendo un documento con una sua valenza autonoma, affermando principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello e ne diventa un

elemento complementare.

2.7 Percorso Metodologico di definizione del Modello: mappatura delle Aree di attività a rischio-reato - processi strumentali e di gestione

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, C.O.I.M. ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività aziendali, prendendo anzitutto in considerazione la propria struttura organizzativa (riflessa nell'organigramma archiviato presso la funzione Human Resource).

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati successivamente raccolti in una scheda descrittiva, denominata "Matrice delle Attività a Rischio-Reato ex D.Lgs. 231/2001" ("Matrice"), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati ricompresi nel Decreto identificati nell'ambito delle attività di C.O.I.M..

In particolare, nella Matrice dei Rischi 231 vengono individuate le macroattività aziendali (a loro volta articolate in attività e sotto-attività) risultate a rischio di possibile commissione di taluni dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "attività sensibili"), i reati ad esse associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi strumentali e di gestione") (Allegato 2).

Detta Matrice, che forma parte del Modello, è custodita presso la Società a cura dell'Ufficio Legale ed è disponibile per eventuale consultazione da parte degli Amministratori, dei Sindaci, dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") e di chiunque sia legittimato dalla Società a prenderne visione.

In considerazione delle attività caratteristiche della Società, le aree identificate hanno fatto emergere un possibile rischio di commissione dei seguenti reati previsti dal Decreto agli artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 25-bis (c.d. Falso nummario limitatamente ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p. – uso di valori bollati contraffatti o alterati – art. 464 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p. -), 25-bis 1 (Delitti contro l'industria e il commercio), 25-ter (c.d. Reati societari), 25-septies (Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica

e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), 25-octies (Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, auto-riciclaggio), 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-decies (Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 25-undecies (c.d. Reati ambientali), 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dello Stato risulti irregolare), 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, anche se sono stati adottati accorgimenti al fine di evitare un involontario finanziamento del terrorismo internazionale), 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale), 25-quinquiesdecies (Reati tributari), 25-sexiesdecies (Reato di contrabbando) e art. 10 della Legge 146/2006 (Reati transnazionali).

Non si sono, invece, ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione di altre fattispecie di reato ricomprese dal Decreto e, in particolare, dei reati di cui all'art. 25-quater 1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), art. 25-sexies (Abusi di mercato), art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia), art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), in quanto applicabile solo alle società quotate nei mercati regolamentati, e degli altri reati non espressamente menzionati sopra e ricompresi negli articoli citati del D. Lgs. 231/2001.

Per quanto non si possa escludere tout court, il rischio potenziale di commissione di tali reati è stato ritenuto estremamente remoto in considerazione delle attività svolte dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dal rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico aziendale, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili e risulta idoneo a presidiare il rischio di commissione di detti reati attraverso l'enunciazione dei principi etici di legalità, trasparenza e correttezza.

Si rinvia alla Matrice per l'individuazione in concreto delle attività e degli uffici a rischio reato.

2.8 Sistema di controllo interno

Nella predisposizione del Modello, C.O.I.M. ha tenuto in considerazione il sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto e identificati come potenzialmente realizzabili nelle aree di attività della Società.

L'attuale sistema di controllo interno di C.O.I.M., inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione delle attività sociali corretta e sana, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse, nel proteggere la

Società dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio aziendale;

- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono inoltre i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno gestisce un intero processo in autonomia (cosiddetta «segregazione dei compiti»);
- il sistema di controllo interno è in grado di documentare l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo, costituito dall'insieme delle attività di verifica che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

La Società ha attribuito il compito di verifica dell'applicazione degli elementi e principi del sistema di controllo, nonché della loro adeguatezza ai responsabili delle unità organizzative aziendali, che sono chiamati a interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), affinché lo stesso sia informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali, e al quale potranno essere formulati pareri ovvero richieste di indicazioni di principio e di orientamento.

A livello documentale, il sistema di controllo interno di C.O.I.M. si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel presente Modello, sui seguenti elementi di riferimento:

- il Sistema di deleghe e procure;
- il Sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, finalizzato a razionalizzare e migliorare i processi operativi, anche attraverso le verifiche sulla conformità agli standard svolte dall'ente certificatore;
- un Sistema di Gestione della Sicurezza redatto in ottemperanza alla Norma UNI EN ISO 45001:2018 e in linea con la Norma UNI 10617;
- il Sistema di Gestione Ambientale redatto in linea con la Norma UNI EN ISO 14001.

Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello e conseguentemente del sistema di controllo interno i seguenti protocolli:

- Protocollo – gestione degli adempimenti ambientali;
- Protocollo – gestione degli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- Protocollo – gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- Protocollo – gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi;
- Protocollo – gestione della contabilità, del bilancio, delle operazioni straordinarie e sul patrimonio;
- Protocollo – gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Protocollo – gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Protocollo – gestione dei marchi e dei brevetti;
- Protocollo – gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, liberalità e spese di rappresentanza;
- Protocollo – individuazione e gestione dei rapporti di agenzia;
- Protocollo – gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le autorità di Vigilanza;

- Protocollo – gestione dei rapporti con i soci e con gli altri organi sociali;
- Protocollo – richiesta e gestione di finanziamenti pubblici;
- Protocollo – selezione, assunzione e gestione del personale;
- Protocollo – gestione dei sistemi informativi;
- Protocollo – gestione dello sviluppo prodotto e attività commerciali;
- Protocollo – adempimenti e gestione fiscale;
- Protocollo – gestione delle operazioni doganali.

2.9 Regole comportamentali di carattere generale

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività aziendali.

La violazione di dette regole legittima C.O.I.M. all'applicazione delle misure sanzionatorie previste nella Sezione Quarta del presente Modello.

Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di C.O.I.M., intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di ottenere benefici per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego che possa avvantaggiare un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- accordare omaggi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad Autorità Amministrative Indipendenti;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il funzionario della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni

non corrispondenti al vero;

- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate.

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di C.O.I.M., intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per C.O.I.M.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di criminalità informatica introdotti dalla L. 48/2008 (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001)

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'amministratore di sistema è munito di credenziali di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- il personale:
 - può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
 - si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Società e dei terzi;

- si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite da C.O.I.M. nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al c.d. Falso nummario limitatamente ai reati di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p. – uso di valori bollati contraffatti o alterati – art. 464 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p. (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001).

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, con riferimento ai reati di cui all'art. 457 e 464 c.p., a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di C.O.I.M., sono incaricati di acquistare, custodire denaro e monete e valori bollati; inoltre, con riferimento all'art. 473 c.p., le medesime regole si applicano alla direzione, agli uffici tecnici ed a tutti coloro che in qualche modo gestiscono la produzione e la commercializzazione dei prodotti C.O.I.M. con particolare riferimento alla gestione del marchio, dei segni distintivi, dei brevetti, modelli o disegni.

- Le entrate e le uscite di denaro contante devono essere registrate;
- Il denaro contante deve essere custodito presso l'ufficio della contabilità/finanza in apposita cassetta di sicurezza;
- I valori bollati devono essere custoditi presso l'ufficio della contabilità/finanza in apposita cassetta di sicurezza;
- Il mero sospetto circa la genuinità del denaro contante ricevuto deve essere segnalato alla Direzione aziendale;
- I valori di bollo usati devono essere eliminati;
- E' fatto espresso divieto a chiunque di gestire autonomamente marchi, brevetti, segni distintivi, modelli o disegni senza preventiva autorizzazione della Direzione aziendale;
- Prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata una indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico con nome identico già registrato;
- Prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata un'indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico già brevettato.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si

applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Sicuramente coinvolti in tali attività sono la Direzione aziendale e i Sales Managers.

Improntare tutta l'attività di commercializzazione dei prodotti ai principi di buona fede, lealtà e correttezza;

Rispettare l'attività dei concorrenti ed improntare i propri comportamenti con la massima diligenza e prudenza senza incorrere in alcuna violazione di legge;

Prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata un'indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico con nome identico già registrato;

Prima della messa in commercio di un nuovo prodotto deve essere effettuata un'indagine circa la preesistenza sul mercato di un prodotto identico già brevettato;

Ispirarsi alla massima trasparenza in ogni fase della commercializzazione dei prodotti;

Consegnare agli acquirenti tutta la documentazione relativa ai prodotti ceduti, quali schede prodotto e relative schede di sicurezza;

E' fatto divieto di usurpare titoli di proprietà industriale o di violarli con dolo o colpa grave.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la

rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, ovvero dal revisore contabile.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)

La Società realizza in Italia l'attività produttiva presso il sito localizzato nel Comune di Offanengo.

In ragione dell'attività svolta, la Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede e in tutti gli ambienti di lavoro sotto sua diretta responsabilità, richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro di C.O.I.M. di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe ricevute, alle funzioni assegnate, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro e Delegati del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza ex art. 16 D.Lgs. 81/2008

e s.m.i.) di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;

- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le istruzioni sulla sicurezza aziendale.

Con specifico riferimento alla gestione della tematica Salute e Sicurezza, si rileva quanto segue con riferimenti all'art 30 del D.Lgs. 231/2001:

- A. Il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici (mentre al momento non sono presenti rischi di natura biologica) è assicurato da: una sistematica e periodica attività di auditing interno volta all'individuazione di pericoli ed eventuali possibili miglioramenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (rif. Procedura SAF 11.01); un sistema di segnalazioni da parte di tutto il personale di situazioni di pericolo e/o quasi incidenti e loro successiva analisi e valutazione (rif. SAF 9.01); un sistema di manutenzione periodica preventiva di macchine ed attrezzature (RIF. 06UT01) con particolare riferimento ai componenti critici per la sicurezza (SAF 6.01.09); un sistema di analisi e valutazione preventiva delle modifiche impiantistiche (rif. SAF 3.01); un costante aggiornamento tecnico e normativo da parte del personale preposto alle attività di progettazione, manutenzione e valutazione dei rischi tramite abbonamenti a riviste, banche dati, notiziari di associazioni settoriali (rif. SAF 1.02); una verifica sistematica e periodica del soddisfacimento dei requisiti tecnico normativi effettuato secondo la procedura SAF 6.02.02.
- B. Tutto il Sistema di Gestione della Sicurezza presente in C.O.I.M. S.p.A. è conforme alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 che al D.Lgs. 334/99 (c.d. Legge Seveso relativa al RIR ossia Rischio di Incidente Rilevante), pertanto la valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione è insita

nel Sistema stesso; in particolare, la procedura SAF 4.06 è specificamente diretta a descrivere le modalità seguite per individuare i pericoli, analizzare i rischi e mantenerli sotto controllo. Più in dettaglio, l'analisi dei rischi viene condotta tenendo conto di tutta l'attività lavorativa, sia essa di routine che non, includendo le manutenzioni, le bonifiche, gli avviamenti, le fermate. I risultati del processo di analisi dei rischi si concretizza poi nell'individuazione di interventi migliorativi, nella definizione di programmi di formazione ed informazione del personale dipendente e non.

- C. Alle "emergenze" è espressamente dedicato il Piano di Emergenza nonché la procedura SAF 4.01 la quale è diretta a verificare la sussistenza delle informazioni minime che ogni piano di emergenza deve avere, vale a dire A) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito; B) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno; C) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili; D) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;

E) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili; F) disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni; G) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito. Il Piano di Emergenza dello Stabilimento C.O.I.M. di Offanengo è composto da 5 capitoli suddivisi in sezioni in cui si sviluppano in dettaglio tutti i punti sopraccitati. Al "pronto soccorso" sono dedicate le procedure SAF 4.03 e SAF 4.02 dirette a Regolamentare il comportamento di tutti i lavoratori e delle diverse Funzioni dell'Azienda in caso di infortuni, al fine di assicurare un intervento di Pronto Soccorso efficace e tempestivo e definire compiti e responsabilità di tutti i dipendenti. Agli "appalti" la procedura SAF 7.01 la quale punta a regolamentare i rapporti con le imprese terze ed i lavoratori autonomi che operano all'interno dello stabilimento nonché a promuovere il coordinamento per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze e la cooperazione per l'attuazione delle misure preventive e protettive dai rischi che l'attività stessa comporta. Alle "riunioni periodiche di sicurezza" la procedura SAF 11.02 in base alla quale vengono organizzate diverse riunioni in materia di sicurezza, più in dettaglio, esistono le riunioni sullo Stato avanzamento lavori per la sicurezza con cadenza semestrale, per la

verifica dello stato avanzamento lavori di miglioramento della sicurezza e la riduzione dei rischi sul lavoro (rif. DL 81/2008); le riunioni per analisi infortuni, incidenti/quasi incidenti, con cadenza mensile; le riunioni di reparto nel corso delle quali vengono discusse problematiche inerenti la sicurezza e viene svolta l'attività di formazione; la riunione annuale di sicurezza ai sensi dell'art 35 D.Lgs 81/2008 alla quale partecipa anche il medico competente, oltre al datore di lavoro, RSPP e RLSSA. I rappresentanti dei Lavori, come previsto dal Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza, vengono consultati in merito alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, alla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, agli addetti alla prevenzione incendi, al primo soccorso, e del medico competente ed al Piano di Emergenza; gli RLS sono inoltre consultati in merito ai Piani di Formazione, ed alle relative attività di verifica; essi sono altresì consultati in merito al Documento di Politica per la Prevenzione degli Incidenti rilevanti e per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

D. Alla "sorveglianza sanitaria" è dedicata la procedura SAF 4.05 la quale prevede visite preventive, per cambio mansione, annuali (o secondo diversa periodicità stabilita dal medico competente), dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute, per cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa e quelle su richiesta al fine di assicurare una sorveglianza sanitaria assidua e completa.

E. Alle "attività di informazione e formazione dei lavoratori" è dedicata la procedura O6UP01 nella quale è previsto un programma dettagliato della formazione del personale; il primo corso di formazione viene tenuto all'atto dell'assunzione al fine di rendere edotti i nuovi lavoratori sul Piano di Emergenza, sui rischi generali di stabilimento, sull'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, sui Rischi di Incidente Rilevante ai sensi della c.d. Legge Seveso (formazione generica); successivamente il lavoratore viene addestrato alla mansione (formazione specifica); si rende necessario un nuovo corso di formazione specifico ogni volta in cui vi sia un cambio di mansione e/o reparto; scopo della procedura in parola è di predisporre un processo attraverso il quale trasmettere conoscenze con l'obiettivo di conseguire le corrette modalità di comportamento e di lavoro che mettano in pratica le regole ed i principi della sicurezza, salute ed igiene del lavoro. Più in dettaglio si informano i lavoratori (ossia si fornisce loro la conoscenza dei pericoli e dei rischi presenti) e li si formano (ossia li si istruisce ed li si addestra a lavorare ed a comportarsi in maniera corretta e secondo le regole della sicurezza). Ciascun lavoratore deve conoscere il proprio ambiente di lavoro, le macchine, gli impianti, le sostanze utilizzate, le procedure di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute per sapere cosa sta adoperando e cosa può accadere. Il lavoratore deve quindi conoscere: i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; i pericoli legati all'uso di sostanze,

impianti, macchine, utensili; i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; le procedure riguardanti il Pronto Soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione; cosa fare in caso di pericolo, incendio o incidente; i nominativi dei lavoratori incaricati del servizio di Pronto Soccorso e del servizio di prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori; i nominativi di RSPP e Medico Competente; come deve lavorare per ridurre al minimo i rischi; quali sono i DPI disponibili e come usarli correttamente.

- F. L'attività di "vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro" è svolta in generale dal Direttore di Stabilimento al quale è stata conferita una delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2001; a sua volta il Direttore di Stabilimento, nell'ottica di garantire una costante vigilanza, ha sub-delegato specifici compiti ai Responsabili di Area.
- G. Per ciò che riguarda l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge l'attività è regolata dalla procedura SAF 6.02.02 "Adempimenti di legge durante l'esercizio"; periodicamente il Responsabile del Servizio Prevenzione verifica tramite check-list che tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie siano disponibili, archiviate ed aggiornate.

H. Infine, per quanto concerne le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate, conformemente a quanto sancito nella procedura SAF 11.01 "verifiche ispettive" è vigente un sistema di auditing, sia interno condotto da personale adeguatamente formato, sia esterno tramite un Ente Certificatore accreditato. Annualmente viene inoltre valutata e documentata l'efficacia delle procedure adottate, nonché del Sistema di gestione della Sicurezza nel suo insieme, nell'ambito di Riesame del SGS stesso.

Il Sistema di Sicurezza vigente in C.O.I.M. nel pieno rispetto dei commi 2, 3 e 4 i) prevede idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate, ii) prevede una adeguata articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure di sicurezza e iii) prevede un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure di sicurezza adottate, con riesami periodici nonché la modifica del Sistema quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il sistema della sicurezza della C.O.I.M. è stato certificato da

Certiquality come sistema conforme alla norma UNI EN ISO 45001:2018.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio introdotti dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- vincolare il fornitore, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedano il rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società attraverso il Codice Etico e il diritto della Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente il contratto stipulato e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti;
- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità;

- accertare la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori prima di avviare con essi rapporti d'affari, anche attraverso l'acquisizione di informazioni sui soci e sugli amministratori, in caso siano Società, nonché dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità, quali protesti e procedure concorsuali in atto;
- nei limiti del possibile, definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e Partner, commerciali e finanziari;
- verificare periodicamente l'allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni applicate nei rapporti con fornitori e Partner, commerciali e finanziari;
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, laddove possibile;
- garantire che per tutti gli incassi/versamenti siano utilizzati esclusivamente conti correnti della Società regolarmente aperti da soggetti dotati di idonei poteri;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi elencati nelle liste "tax heaven" o in favore di società off-shore solo previa autorizzazione espressa da parte della funzione competente;
- utilizzare o impiegare solo risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti insediati in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni della Banca d'Italia e del GAFI;

- ricevere incassi provenienti da Paesi o territori in black list (per regime fiscale privilegiato o in quanto non collaborativi ai fini GAFI) o in “grey list” (ovvero paesi in cui non si registrano ancora sufficienti progressi per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) da soggetti terzi non adeguatamente verificati;
- intrattenere rapporti d'affari di qualunque natura con i soggetti elencati nel Specially Designated Nationals List (SDN) reperibile sul sito del US Department of the Treasury (www.treasury.gov);
- accettare e/o concedere il benestare al pagamento di fatture ricevute a fronte di forniture/servizi inesistenti;
- commettere, anche solo in concorso, un qualsiasi delitto non colposo che possa produrre denaro, beni o altre utilità suscettibili di successiva sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto al reato di utilizzo abusivo del software che integra una violazione del diritto d'autore penalmente rilevante ex art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del software (programmi per elaboratore e banche dati), promuovendone un uso corretto;
- curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo necessari per l'utilizzo del software nell'ambito della gestione del sistema informativo aziendale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- installare e utilizzare software (programmi) non approvati dalla Società e/o privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici di C.O.I.M., software (c.d. “P2P”, di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di file (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore protetti o banche di dati sulla memoria fissa del computer.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere

false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)

La Società, come sopra menzionato, è attiva nel settore della chimica di specialità e in particolare in prodotti di policondensazione (esteri), poliaddizione (poliuretani) e in numerose altre specialità chimiche presso il sito di Offanengo.

In ragione dell'attività svolta in tale sito, la Società ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente ed ha piena consapevolezza dei rischi ad esso associati.

La Società è attenta nel promuovere la diffusione di una cultura dell'ambiente e degli aspetti ambientali significativi ad esso correlati a tutti i livelli organizzativi e funzionali, nell'adottare adeguate politiche aziendali volte alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico, nonché nell'incentivare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia ambientale.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori;
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi della presente politica ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- svolgere l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti con il minor impatto ambientale possibile e con la massima cura ed attenzione, con particolare riferimento alla caratterizzazione dei rifiuti, alla gestione dei depositi temporanei e al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- svolgere l'attività di gestione e monitoraggio degli scarichi idrici industriali, nel rispetto della normativa vigente;
- stabilire ed aggiornare procedure di emergenza, al fine di ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi scarico accidentale al suolo, sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee;
- svolgere l'attività di gestione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera, nel rispetto della normativa vigente;
- adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni in atmosfera;

- impiegare nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico, esclusivamente personale specializzato ed autorizzato nel rispetto della normativa cogente;
- affidare lo smaltimento delle sostanze lesive all'ozono stratosferico non rigenerabili né recuperabili, a ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente. In generale, conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive sopra menzionate, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- pianificare opportune attività di bonifica dei siti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, fornendone tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- adempiere a (e monitorare) tutte le prescrizioni emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o da altri Enti Pubblici (es: Arpa) in termini di definizione delle modalità di rimedio, tempistiche di soluzione e responsabile dell'attività prescritte.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti, in mancanza di un'apposita autorizzazione per la loro raccolta, il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);

- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione;
- smaltire in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- violare la prescrizione concernente l'installazione e la gestione dei controlli automatici degli scarichi oppure l'obbligo di conservare i risultati degli stessi;
- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento e superare i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- omettere, falsificare o alterare i dati relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva;
- disperdere nell'ambiente le sostanze lesive all'ozono stratosferico;
- produrre, consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive all'ozono stratosferico secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa;

- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati al controllo;
- tenere comportamenti che possano anche potenzialmente provocare o agevolare il rischio di inquinamento (o disastro) ambientale, anche a titolo colposo, tali da portare alla responsabilità amministrativa della Società;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con fornitori terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati in materia ambientali di cui al Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono

porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers").

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di impiego di cittadini stranieri irregolari e ai Delitti contro la personalità individuale (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto alle assunzioni di personale.

Formalizzare sempre il rapporto di lavoro;

Prima di procedere all'assunzione, sia a tempo determinato che indeterminato, di personale straniero che dovrà lavorare nel territorio italiano, verificare che lo stesso sia in possesso dei necessari permessi e/o autorizzazioni richiesti in Italia.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di Criminalità organizzata, terrorismo e transazionali (art. 24-ter e art. 25-quater D.Lgs. 231/2001, art. 10 della Legge 146/2006).

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati trattati nel presente paragrafo (art. 24-ter e art. 25-quater D.Lgs. 231/2001, art. 10 della Legge 146/2006).

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- verificare che qualunque transazione finanziaria presupponga la previa conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma di denaro;
- verificare che gli incarichi di rilevante valore siano conclusi con le persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli ed accertamenti (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: consultazione delle Liste, controllo dell'eventuale presenza nelle stesse, referenze personali, etc.);
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partners commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena

coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- espletare i controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- effettuare le opportune verifiche sulla tesoreria;
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, considerati individualmente o collettivamente, tali da integrare, in maniera diretta o indiretta, le fattispecie di reato considerate dagli articoli 24-ter e 25-decies del D.Lgs. n. 231 del 2001 e dall'articolo 10 L.146/2006;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;

- effettuare prestazioni in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- ricevere compensi per forniture o prestazioni inesistenti o che esulano dalla ordinaria attività d'impresa.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati trattati nel presente paragrafo (art. 25-terdecies D.Lgs 231/2001).

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- promuovere idee e principi di uguaglianza e tolleranza tra i lavoratori favorendo tra di essi la solidarietà ed il rispetto delle differenze;
- sensibilizzare i lavoratori verso i principi ispirati all'intercultura.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- diffondere idee razziste;
- istigare a commettere atti di discriminazione per motivi etnici, razziali o religiosi;
- commettere atti violenti ovvero istigare alla violenza per motivi etnici, razziali o religiosi.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari introdotti dalla L. 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della Società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra Società ed Erario;

- osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico tributario nazionale e dalle Convezioni Internazionali contro le doppie imposizioni;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della società;
- presentare, anche tramite consulenti esterni, nei termini di legge le dichiarazioni fiscali, compilarle con dati ed informazioni assolutamente veritieri e procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
- rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici (es. INPS, INAIL);
- rispettare le procedure interne inerenti il ciclo attivo e passivo e relative registrazioni contabili.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando introdotti dal D.Lgs. 75/2020 (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001)

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di contrabbando, di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa doganale, nelle operazioni di import-export, al fine di fornire all'Agenzia delle Dogane un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni doganali della Società;
- osservare le norme previste dall'ordinamento giuridico tributario nazionale in materia doganale;
- effettuare e predisporre le dichiarazioni in dogana, anche tramite spedizionieri terzi, compilandole con dati ed informazioni assolutamente veritieri (ad esempio codice tariffario, origine, valore, quantità, etc.) e procedere al pagamento dei dazi e dell'IVA, ove dovuti;
- prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Dogane;
- rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall'Agenzia delle Dogane;
- rispettare la procedura 08-LO08 "Import-Export".

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- introdurre nel territorio dello Stato merci in violazione delle disposizioni in materia doganale;
- indicare nelle dichiarazioni doganali dati ed informazioni false e/o erranee, avvalendosi di fatture o altri documenti non corretti;
- usufruire di agevolazioni doganali non dovute;
- ricorrere indebitamente all'istituto della temporanea importazione;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti falsi, al fine di aggirare gli obblighi doganali.

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMO DI VIGILANZA ("COMPLIANCE OFFICERS")

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida in precedenza richiamate, precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, collocato in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con qualunque organo societario.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, l'Assemblea della Società ha istituito un Organismo di Vigilanza (organo denominato "Compliance Officers") a struttura collegiale costituito da 3 componenti per svolgere, in completa autonomia ed indipendenza, finanziaria e logistica, la funzione di controllo della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") riferiscono sulla propria attività direttamente in Assemblea. La nomina di nuovi componenti non comporta la necessità di redazione ed approvazione di un nuovo Modello.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di reporting direttamente all'Assemblea;
- **Professionalità:** detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), che possiedono adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, esperienza in procedure, processi, etc.);
- **Continuità d'azione:** con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di C.O.I.M..

3.1 Durata in carica, decadenza e revoca

I componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") restano in carica per un triennio, peraltro rinnovabile con apposita delibera. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") sia dipendenti della Società che professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con C.O.I.M. che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

In caso di interdizione, inabilitazione, condanna, anche non passata in giudicato, della Società per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, i componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") decadono automaticamente dalla propria carica e l'Assemblea nomina immediatamente nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), anche provvisori.

L'Assemblea può revocare, con delibera, i componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") in ogni

momento ma solo per giusta causa, che dovrà essere motivata e provata con apposita delibera. Tale deliberazione potrà essere impugnata, nei modi ordinari, da chiunque vi abbia interesse; in quel caso, il Tribunale provvederà alla nomina di componenti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") provvisori. L'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), comunque, resta in carica, anche se revocato, fino alla nomina di un nuovo Organismo con gli ordinari poteri di verifica e controllo.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Costituiscono causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"):

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") nello svolgimento dei propri compiti;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers").

Costituiscono invece giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione all'Assemblea di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers");
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R.

L'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso all'Assemblea per la relativa presa d'atto.

3.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers")

All'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- svolgere la propria funzione di controllo e di raccolta delle informazioni in modo continuo e costante, mediante sistemi di verifica dell'attività sociale che riterrà più opportuni e che siano in grado di individuare tempestivamente le possibili violazioni nel Codice Etico e Modello;
- effettuare proposte al Consiglio di Amministrazione relative all'aggiornamento del Modello;
- porre dirigenti, dipendenti, collaboratori e chiunque altro reputi necessario, nelle condizioni di essere in grado di conoscere le norme giuridiche che regolano le attività svolte dalla Società.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (di cui al successivo paragrafo "Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") - Whistleblowing"), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate, periodiche e/o estemporanee, su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate a potenziale rischio di commissione del reato;
- proporre ai vari livelli aziendali specifica attività di informazione e formazione sul modello, coordinandosi con le Direzioni aziendali coinvolte nella gestione del personale;
- definire con i responsabili di funzione gli strumenti per l'attuazione del Modello, verificandone la relativa adeguatezza;
- segnalare all'Assemblea eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, ritenute fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- autonoma iniziativa, controllo e indipendenza;
- accesso, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante che riguarda il Modello di organizzazione, gestione e controllo per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001 e alle attività a rischio della Società;
- chiedere informazioni a tutti i soggetti che interagiscono con la Società;
- disporre che i responsabili delle Funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello;
- segnalare all'Assemblea, nelle forme ritenute più opportune, ogni violazione della quale sia venuto a conoscenza, affinché quest'ultimo assuma eventuali conseguenti provvedimenti.
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello;

- ogni attività svolta dall'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") deve essere redatto apposito verbale;
- il verbale delle attività dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") deve essere conservato per un periodo almeno pari al periodo di prescrizione massimo previsto per i singoli reati.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Su richiesta dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), l'Assemblea gli assegna un budget di spesa adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers")

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") comunica direttamente all'Assemblea della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers")

riferisce all'Assemblea lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti dell'Assemblea, attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- periodicamente nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione per una informativa in merito ad attività di monitoraggio svolte dall'Organismo ed eventuali rilievi emersi nel corso delle stesse;
- nei confronti del Collegio Sindacale ove ne ravvisi la necessità ovvero in relazione a presunte violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni e in merito alle verifiche effettuate.

L'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale della Società; a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

3.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") – Whistleblowing

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") da parte delle Funzioni aziendali, diretti a consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") e da quest'ultimo formalmente richiesti alle Funzioni aziendali (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia

natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

3.4.1 Flussi informativi

Le funzioni aziendali che operano nell'ambito delle attività sensibili devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") le informazioni concernenti:

le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dalle stesse in attuazione del Modello, anche su richiesta (report riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);

eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni che ricadono nelle attività sensibili (ad esempio: prospetti periodici riepilogativi delle licenze/autorizzazioni rilasciate da soggetti pubblici, informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento, etc.);

Pertanto, tutto il personale aziendale, sia con riferimento ai soggetti apicali che a quelli subordinati, nonché i soggetti esterni destinatari del presente documento, hanno l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") per segnalare casi di commissione di reati, circostanze di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, eventuali violazioni del Modello, nonché qualsiasi episodio di scostamento dai principi di condotta previsti dal Modello e dal Codice Etico, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, attraverso più canali di comunicazione tra loro alternativi idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante così come previsto dall'art. 6, comma 2 bis, lett. b) del Decreto.

Contenuto delle segnalazioni

Ai fini di cui sopra, il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

Oggetto: è necessaria una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti.

Segnalato: il segnalante deve indicare le generalità o comunque altri elementi (come la funzione/ruolo aziendale) che consentano un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento illecito.

Inoltre, il segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi: (i) le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità; (ii) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati; (iii) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti.

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto rilevante ai sensi del Decreto. L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

In estrema sintesi, ogni segnalazione deve avere come unico fine la tutela dell'integrità della Società o la prevenzione e/o la repressione delle condotte illecite come definite nel Modello.

Canali di comunicazione

I canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") che seguono, in ossequio alla normativa in tema di Whistleblowing, garantiscono la riservatezza e la tutela del segnalante anche da eventuali ritorsioni, inoltre, la Società monitora che gli sviluppi di carriera di eventuali segnalanti non subiscano trattamenti di tipo discriminatorio e sanziona a livello disciplinare in base alla gravità dei fatti, i segnalanti che con dolo o colpa grave riportano fatti poi rivelatisi infondati.

I canali previsti sono i seguenti:

- Fax: 02 3286488
- Casella di posta elettronica: coim.whistleblowing@pec.it.
- Lettera riservata personale indirizzata al Presidente dell'OdV presso la sede della Società

Trattamento delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"). La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Ai fini di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") raccoglie e conserva le segnalazioni ricevute in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) al quale sia consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo. L'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi. Le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

Inoltre, nell'assumere le informazioni, l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") deve assicurare l'anonimato della notizia, qualora vi sia il fondato timore che vi possano essere ritorsioni a danno dell'informatore. In ogni caso, le notizie e le informazioni raccolte sono conservate nel libro dei verbali, a cura dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), e non possono essere divulgate a soggetti diversi dall'Autorità Giudiziaria, dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale.

E' espressamente vietato, in ogni caso, distruggere, alterare o modificare in tutto o in parte le comunicazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers").

3.4.3 Archiviazione della documentazione

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") - e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso l'Ufficio Legale della Società.

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del

D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni;
- b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

L'Assemblea promuove l'applicazione delle sanzioni disciplinari indicate nel Modello, previa comunicazione ai Compliance Officers. L'Assemblea si attiva affinché venga instaurato dagli organi competenti il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni; il procedimento deve svolgersi nel contraddittorio con il responsabile della violazione e nel rispetto del diritto di difesa.

4.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende industriali, della chimica, della gomma ed affini ("CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica"), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal **CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica**.

Al personale dipendente sono previste, in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, le seguenti sanzioni:

- I. richiamo verbale;
- II. ammonizione scritta;
- III. multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
- IV. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 3;
- V. licenziamento per mancanze.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nella **sanzione della ammonizione scritta** il dipendente che:
 - violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre, invece, nella **sanzione della multa**, il dipendente che:
 - violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;

- incorre nella **sanzione della sospensione**, il dipendente che:
 - violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso compia atti contrari all'interesse della Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero il dipendente che sia plurirecidivo entro l'anno solare di riferimento;
- incorre nella **sanzione del licenziamento**, il dipendente che:
 - adotti nell'espletamento di attività nelle c.d. aree di rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01 ovvero il dipendente che sia recidivo oltre la quarta volta nell'anno solare di riferimento.

La Società non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;

- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal **CCNL per i dipendenti dell'Industria Chimica**;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e dei principi etici deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

4.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") e dei principi stabiliti nella documentazione etica adottata dalla Società, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- I. richiamo verbale;
- II. ammonizione scritta;
- III. multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione;
- IV. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 3;
- V. licenziamento per mancanze.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), determinano a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

4.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Società - delle disposizioni del Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), e dei principi stabiliti nella documentazione etica adottata dalla Società, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione accertata del Modello o dei principi etici da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") informa tempestivamente l'Assemblea e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, l'Assemblea può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni del Modello, da parte di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) sono adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

4.5 Misure nei confronti degli apicali

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporta l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione.

Oltre alla sanzione, chiunque contravvenga alle prescrizioni del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo,

deve risarcire l'eventuale danno subito dalla Società. Il risarcimento dei danni sarà commisurato al livello di responsabilità riscontrato ed alla gravità degli effetti del comportamento a carico della Società.

4.6 Misure nei confronti di consulenti e di collaboratori esterni

L'adozione da parte di consulenti o di collaboratori esterni (sia nel caso di rapporti di collaborazione stabili che occasionali), comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con C.O.I.M. di comportamenti in contrasto con i precetti contenuti nel Decreto o con il Codice sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà di C.O.I.M. di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto di C.O.I.M. al risarcimento degli eventuali danni subiti. Tali sanzioni dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers").

4.7 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla

segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

SEZIONE QUINTA

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di C.O.I.M..

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione interna del Modello e del Codice Etico, C.O.I.M. si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione di detti documenti da parte dell'Assemblea;

- pubblicare Modello e Codice Etico su cartelle di rete condivise e/o nelle bacheche aziendali, ovvero su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

Con specifico riferimento ai soggetti terzi, sono fornite a questi ultimi (fornitori, distributori, consulenti e altri partner commerciali) apposite informative sull'adeguamento della Società alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e sull'adozione della documentazione in ambito etico. La Società si impegna in particolare a pubblicare il Codice Etico sul sito internet aziendale.

Il Modello deve ricevere massima diffusione, mediante la messa a disposizione presso l'Ufficio Personale.

6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituiscono responsabilità del Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers"), l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- violazioni significative o elusioni alle prescrizioni in esso contenute o altre cause di inadeguatezza
- mutamenti nell'assetto organizzativo o nell'attività della Società;
- eventuale ampliamento della tipologia di reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa della Società;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers") a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, le modifiche sono formalmente adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza ("Compliance Officers").